

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2302 del 11/05/2021
Oggetto	Rettifica del provvedimento di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da AACM con atto n. DET-AMB-2021-1896 del 20/04/2021, per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercio all'ingrosso di motori oleodinamici, con annesse lavorazioni meccaniche e metallizzazione e sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Casteldebole n. 10, intestato alla società Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2369 del 10/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici MAGGIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1896 del 20/04/2021 (rilasciato dal SUAP del Comune di Zola Predosa con provvedimento n. 13/EA 2020 - Prot. n. 10998 del 26/04/2021) con scadenza di validità in data 26/04/2036, per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercio all'ingrosso di motori oleodinamici, con annesse lavorazioni meccaniche e metallizzazione e sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Casteldebole n. 10, intestato alla società **Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **rettifica** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1896 del 20/04/2021 (rilasciato dal SUAP del Comune di Zola Predosa con provvedimento n. 13/EA 2020 - Prot. n. 10998 del 26/04/2021) con scadenza di validità in data 26/04/2036, per l'impianto in oggetto intestato alla società Parker Hannifin Manufacturing S.r.l. (C.F. e P.IVA 08254200010), sostituendo l'allegato B con il seguente allegato B, unito al presente atto.
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1896 del 20/04/2021, per l'impianto in oggetto intestato alla società Parker Hannifin Manufacturing S.r.l. (C.F. e P.IVA 08254200010) ed in particolare il punto 3 dell'allegato B.
- Dato atto che il S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa, con nota del 26/04/2021 (pratica SUAP n. 13/EA/2020) pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/04/2021 al PG/2021/65016 (**Pratica SINADOC 29075/2020**), ha comunicato che con provvedimento n. 13/EA 2020 (Prot. n. 10998 del 26/04/2021 (scadenza di validità del provvedimento il 26/04/2036) ha rilasciato alla società Parker Hannifin Manufacturing S.r.l. l'AUA in oggetto.
- La società Parker Hannifin Manufacturing S.r.l. (C.F. e P.IVA 08254200010) con sede legale in Comune di Corsico (MI), via Privata Archimede n. 1, per l'impianto sito in Comune di Zola Predosa, via Casteldebole n. 10, ha richiesto, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica, ad ARPAE in data 04/05/2021 (PG/2021/69988) che sia corretto il punto 3 dell'allegato B del succitato provvedimento di AUA per l'impianto in oggetto.
- Rilevato nel provvedimento di AUA DET-AMB-2021-1896 del 20/04/2021 un mero errore materiale, in quanto al punto 3 dell'allegato B è stata inserita tra le emissioni l'emissione E113, non presente nello stabilimento in oggetto, così come segnalato dalla società Parker Hannifin Manufacturing S.r.l. con la succitata nota in data 04/05/2021.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta necessario di rettificare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della rettifica del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-1896 del 20/04/2021, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo compresa **la scadenza di validità del provvedimento fissata al 26/04/2036**, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione. Per il provvedimento in essere **non sono dovuti oneri istruttori** ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 10/05/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.
Comune di Zola Predosa (BO), via Casteldebole n. 10

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e commercio all'ingrosso di motori oleodinamici, con annesse lavorazioni meccaniche e metallizzazione, svolta dalla società Parker Hannifin Manufacturing S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Zola Predosa (BO), via Casteldebole n. 10, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Parker Hannifin Manufacturing S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
---------------------	-----------------------

Impianto abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI E3 - E4

PROVENIENZA: LAVORAZIONI DI METALLIZZAZIONE

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³
Nichel	1 mg/Nm ³

EMISSIONE E5 - E6

PROVENIENZA: LAVATRICI A DETERGENTE

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

Fermo restando l'obbligo del rispetto di tutti i limiti di concentrazione prescritti, per i punti di emissione E5 ed E6 il Gestore di impianto non dovrà effettuare verifiche analitiche periodiche, né per la messa a regime.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA – 214 KW

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA – 1180 KW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 o UNI 13284-2:2005; ISO 9096:2003 per la determinazione del materiale particellare o polveri totali;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto

di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione $\pm$ incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore

successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio dei punti emissione E1, E2, E3 ed E4 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 30/04/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società Parker Hannifin Manufacturing S.r.l. dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. La società Parker Hannifin Manufacturing S.r.l. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3 ed E4.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Parker Hannifin Manufacturing S.r.l., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “*Relazione emissioni in atmosfera*” datato 09/10/2020 (agli atti di ARPAE in data 29/10/2020 al PG/2020/156592).
- Elaborato “*Integrazioni*” firmato il 30/01/2021 (agli atti di ARPAE in data 08/02/2021 al PG/2021/19674).
- Elaborato “*Planimetria emissioni atmosfera*” non datato (agli atti di ARPAE in data 29/10/2020 al PG/2020/156592).
- Altra Documentazione Tecnica inerente la matrice emissioni in atmosfera (agli atti di ARPAE in data 29/10/2020 al PG/2020/156592 e in data 08/02/2021 al PG/2021/19674).

Pratica Sinadoc 29075/2020

Documento redatto in data 10/05/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.